

**ATTO n. 6****(Comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale)  
Donazione di beni altrui ed acquisto per usucapione****TRACCIA**

*Tizia, poco prima di morire, in data 20 aprile 1999 donava alla figlia Caia l'intero fondo Alfa, pur essendone proprietaria solo per i 2/3, in quanto il restante terzo era di proprietà del fratello di Tizia, Sempronio. Caia, pensando che la madre fosse proprietaria dell'intero fondo, provvedeva in data 14 maggio 1999 a trascrivere il suo acquisto.*

*Nel dicembre del 2013, Sempronio, citava in giudizio Caia, al fine di richiederle la restituzione di un terzo del fondo oggetto del contratto di donazione, affermando che la donazione, per la parte di fondo di cui Tizia non era proprietaria, doveva essere considerata nulla.*

*Caia, non intenzionata ad ottemperare alle richieste di Sempronio, si rivolgeva ad un legale al fine di predisporre la sua difesa nel corso del giudizio.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, rediga l'atto giudiziario ritenuto più opportuno.*

**GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO****Cass., Sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356**

*La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.*

**SVOLGIMENTO**

**TRIBUNALE CIVILE DI \_\_\_\_\_ – SEZIONE \_\_\_\_\_**  
(R.G. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_; Giudice \_\_\_\_\_; Ud. \_\_\_\_\_)

**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CONTESTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE**

nell'interesse della Sig.ra Caia (C.F. \_\_\_\_\_), nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, difesa e rappresentata in giudizio - giusta procura in calce al presente atto - dall' Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_

**CONTRO**

- il Sig. Sempronio (Avv. \_\_\_\_\_)

**PREMESSO IN FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato nel dicembre del 2013, Sempronio conveniva in giudizio la sorella Caia, al fine di richiederle la restituzione di un terzo del fondo x oggetto del contratto di donazione posto in essere dalla defunta madre Tizia, affermando che la donazione, per la parte di fondo di cui Tizia non era proprietaria, doveva essere considerata nulla.

In particolare Sempronio esponeva che Tizia, poco prima di morire, in data 20 aprile 1999 donava alla figlia Caia l'intero fondo Alfa, pur essendone proprietaria solo per i 2/3, in quanto il restante terzo era di proprietà del fratello di Tizia, Sempronio, odierno attore.

Caia, pensando che la madre fosse proprietaria dell'intero fondo, provvedeva in data 14 maggio 1999 a trascrivere il suo acquisto.

Con il presente atto si costituisce in giudizio la Sig.ra Caia, la quale contesta in fatto e in diritto tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito in ragione delle circostanze in fatto e in diritto che di seguito opportunamente si evidenzieranno e che, in merito all'oggetto del contendere, valgono ad escludere qualsivoglia elemento di fondatezza delle deduzioni avversarie, con ogni relativa e necessaria conseguenza in ordine al rigetto dell'azione proposta, spiegando altresì nei confronti dell'attore, come si dirà meglio più avanti, apposita domanda riconvenzionale.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Come già evidenziato in punto di fatto, il Sig. Sempronio richiede alla sorella, Sig.ra Caia, la restituzione di un terzo del fondo x oggetto del contratto di donazione posto in essere dalla defunta madre Tizia, affermando che la donazione, per la parte di fondo di cui Tizia non era proprietaria, doveva essere considerata nulla.

In particolare Sempronio afferma che Tizia, poco prima di morire, in data 20 aprile 1999 donava alla figlia Caia l'intero fondo Alfa, pur essendone proprietaria solo per i 2/3, in quanto il restante terzo era di proprietà dell' odierno attore Sempronio.

Ebbene, le pretese avversarie risultano prive di ogni fondamento e la Sig.ra Caia ha altresì diritto a che venga accertato il suo diritto di proprietà sull'intero fondo x per intervenuto acquisto del medesimo a titolo di usucapione abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'1159 c.c.

Sia consent  
Risulta orar  
bene altrui è da  
terzo di buona fe  
fungere da coele  
1159 cod. civ.

Difatti, la r  
struttura, ma e  
giurisprudenza p  
dalla altruità del  
tuttavia, occorre  
titolo, che si ha  
precluso dalla ca

In altri term  
validità della do  
adempiere conc  
inizia la sua asti  
non domino.

A tali con  
secondo cui la d  
di alienazione,  
suscettibile di fu  
dell'art. 1159 cc  
codicistica, della  
reale di godime  
titolo, tenuto cor  
astratto, e non ir  
l'acquisito del dir

Prive di pr  
ogni fondament  
1999, nullo in c  
sussistendone c  
usucapione abbi

Ebbene, si  
dell'usucapione  
a far acquistare  
la donazione di  
decorso dei diec  
presente giudizi  
ed incontrovertit  
anche in ordine .

La Sig.ra C  
sull'intero fondc

Sia consentito al riguardo evidenziare quanto segue.

Risulta oramai principio pacifico quello per il quale se la donazione dispositiva di bene altrui è da considerarsi nulla, nondimeno, ai fini della soluzione, in favore del terzo di buona fede, del conflitto di interessi che lo oppone al proprietario, essa può fungere da coelemento della fattispecie acquisitiva a titolo originario a norma dell'art. 1159 cod. civ.

Difatti, la nullità della donazione di cosa altrui dipende, non da un vizio di struttura, ma esclusivamente - come è stato osservato in dottrina e nella giurisprudenza più recente - da una ragione inerente alla funzione del negozio, ossia dalla altruità del bene donato rispetto al patrimonio del donante, altruità dalla quale, tuttavia, occorre prescindere allorché si procede alla valutazione della idoneità del titolo, che si ha tutte le volte in cui l'effetto immediatamente attributivo è unicamente precluso dalla carenza di legittimazione traslativa dell'alienante.

In altri termini, la provenienza dell'attribuzione dal non legittimato, se intacca la validità della donazione (non consentendo ad essa, per questa sola ragione, di adempiere concretamente la funzione traslativa del tipo al quale appartiene), non inficia la sua astratta idoneità ad inserirsi in una più complessa fattispecie acquisitiva a non domino.

A tali conclusioni è giunta ormai la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui la donazione dispositiva di beni altrui quando conformato in termini di atto di alienazione, stante l'ignoranza delle parti circa l'alienità della res donata, è suscettibile di fungere da *titulus acquirendi* ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisito del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

Prive di pregio dunque le pretese di Sempronio sul fondo x nonché destituite di ogni fondamento le avverse deduzioni circa il fatto che l'atto di donazione del 20 aprile 1999, nullo in quanto proveniente a non domino, potesse impedire alla donataria, sussistendone gli altri requisiti (buona fede e trascrizione), l'acquisto del diritto per usucapione abbreviata decennale.

Ebbene, sussistendo oggi tutti i presupposti integranti la fattispecie acquisitiva dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. (esistenza di un titolo astrattamente idoneo a far acquistare la proprietà del fondo x quale è risultato per le predette argomentazioni la donazione di Tizia, la buona fede, la trascrizione avvenuta in data 14 maggio 1999, il decorso dei dieci anni), la domanda proposta dal Sig. Sempronio con l'introduzione del presente giudizio andrà recisamente respinta da codesto Giudicante in quanto palese ed incontrovertibile risulta essere la sua infondatezza, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese di lite. Non solo.

La Sig.ra Caia ha altresì diritto a che venga accertato il suo diritto di proprietà sull'intero fondo x per intervenuto acquisto del medesimo a titolo di usucapione

...); nata a ... il  
...entata in giudizio -  
... (C.F. ...) ed  
... in ..., Via

el 2013, Sempronio  
zione di un terzo del  
defunta madre Tizia,  
non era proprietaria,

di morire, in data 20  
one proprietaria solo  
di Tizia, Sempronio,

ondo, provvedeva in

la quale contesta in  
to in ragione delle  
videnzieranno e che,  
sivoglia elemento di  
aria conseguenza in  
ti dell'attore, come si

chiede alla sorella,  
ntrato di donazione  
zione, per la parte di  
ulla.

ire, in data 20 aprile  
oprietaria solo per i  
empronio.

lamento e la Sig.ra  
tà sull'intero fondo x  
viata ai sensi e per

abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'1159 c.c., con ogni relativa conseguenza di legge.

trattamento dei da  
di ricevere le co  
\_\_\_\_\_e

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- in via principale, respingere ogni pretesa giudiziale avanzata dal Sig. Sempronio nei confronti della Sig.ra Caia poiché del tutto infondata, in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto di proprietà in capo alla Sig.ra Caia sull'intero fondo x per avvenuto acquisto a titolo di usucapione abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'1159 c.c., con ogni conseguenza di legge.

In via istruttoria si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del Sig. Sempronio nonché prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al presente atto con riserva di indicare i nominativi dei testimoni e di articolare specificamente i capitoli di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, sesto comma, Cod. Proc. Civ.

Si chiede sin da ora l'ammissione di prova contraria sui capitoli di prova di Controparte eventualmente ammessi con i medesimi testi che saranno ritualmente indicati e con riserva di indicazioni ulteriori, previa concessione di termine ai sensi dell'art. 183 Cod. Proc. Civ., con ogni ulteriore, espressa riserva, di contestazione.

Con ogni più ampia riserva di ulteriori articolazioni e richieste, nonché produzione documentale, controdeduzioni e modifica di conclusioni, istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma VI, Cod. Proc. Civ.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Atto di citazione del Sig. Sempronio, notificato in data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (luogo e data)

Avv. \_\_\_\_\_

### DELEGA

Io sottoscritta Sig.ra Caia, nomino e delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, nonché in quelli ad esso connessi, impugnazioni, esecuzioni, opposizioni e trascrizioni di qualsiasi altro atto che sia assoggettato a formalità di pubblicazioni, nonché per la chiamata di terzi nel processo a qualunque titolo, con facoltà di farsi assistere, rappresentare e sostituire ed ogni altra inerente, l'avv. \_\_\_\_\_, a lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare altri procuratori con relativa elezione di domicilio, nominare sostituti processuali, di sottoscrivere, di transigere, di conciliare e di rinunciare agli atti e all'azione, di fare precetto e di incassare somme, di rilasciare quietanze con provvedimenti che sin d'ora ratifico e faccio miei atti, eleggendo sin d'ora domicilio presso lo studio di quest'ultimo in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_. Dichiaro, altresì, di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 132 del D.Lgs 30-6-2003 n. 196 e presto il consenso al

relativa conseguenza di

trattamento dei dati personali e sensibili per l'espletamento del mandato conferito nonché di ricevere le comunicazioni e notifiche anche a mezzo posta elettronica certificata e/o a mezzo fax \_\_\_\_\_.

eccezione disattesa:  
ale avanzata dal Sig.  
ata, in fatto ed in diritto;  
li proprietà in capo alla  
usucapione abbreviata  
egge.

rale del Sig. Sempronio  
sente atto con riserva di  
te i capitoli di prova ai

sui capitoli di prova di  
ne saranno ritualmente  
ne di termine ai sensi  
, di contestazione.

i e richieste, nonché  
sioni, istanze istruttorie

, oltre al rimborso delle

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

sistemi e difendermi in  
elli ad esso connessi,  
asi altro atto che sia  
i di terzi nel processo a  
sostituire ed ogni altra  
a facoltà di legge, ivi  
e di domicilio, nominare  
i di rinunciare agli atti e  
isciare quietanze con  
n d'ora domicilio presso  
resi), di avere ricevuto  
presto il consenso al

Caia  
(\_\_\_\_\_)

È AUTENTICA

(Avv. \_\_\_\_\_)